**CORTE FEDERALE DI APPELLO**
**Comunicato Ufficiale n. 2 del 3 Settembre 2021**

Riunione del 02 Settembre 2021

Presidente f.f. Avv. Giuseppe Bianco

Componenti: Avv. Giulia Mennuni

Avv. Luisella Savoldi

**CFA 3/2020/2021 – Franco Brasili, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera.**

**LA CORTE FEDERALE DI APPELLO**

Letti gli atti ed esaminati i documenti;

- Sentiti, nel corso dell'udienza di discussione del 02 Settembre 2021, i reclamanti BRASILI Franco e GIACOBBI Lorenzo, unitamente al loro difensore, Avv. Cristiano Novazio, che ha concluso per l'assoluzione dei propri assistiti ed, in subordine, per la riduzione dell'entità delle sanzioni inflitte;
- Considerato che il presente giudizio scaturisce dalla decisione n. 47/2021 prot.n.00794/2021, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Terza Sezione, con la quale è stato disposto il rinvio del procedimento a codesta Corte Federale di Appello esclusivamente *"affinché essa* [n.d.r. Corte Federale di Appello] *- sulla base delle responsabilità dei ricorrenti così come accertate con la decisione C. U. n. 7, depositata il 31 Ottobre 2020 - determini l'entità delle sanzioni da infliggere ai sig. ri Franco BRASILI, Flavio PATRIZI, Lorenzo GIACOBBI, Stefania MARINI e Giorgio BARBANERA, adeguatamente motivando in ordine sia alla*

*relativa entità sia all'eventuale applicazione, ovvero esclusione, delle circostanze aggravanti"*,

**OSSERVA**

- Come affermato dallo stesso Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, le responsabilità dei reclamanti sono state già accertate e dichiarate da questa Corte Federale con la decisione C. U. n. 7, depositata il 31 Ottobre 2020, le cui statuizioni sul punto, dunque, proprio a seguito della richiamata pronuncia n. 47/2021 del CGS del CONI, risultano già coperte da Giudicato (*ex multis*, Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione Decisione n. 32 Anno 2019 Prot. n. 00324/2019).

- L'istruttoria espletata e l'esame di tutta la documentazione in atti, con particolare riferimento alla Relazione del Commissario Straordinario ed alle dichiarazioni testimoniali dello stesso Commissario Straordinario Dott. Manfredi e del Revisore dei Conti Regionale Dott. Benedetti, si badi bene testi addotti ed indicati dagli stessi reclamanti, avevano, infatti, confermato la piena e totale sussistenza di tutti i fatti contestati ai reclamanti, così come descritti nei capi d'incolpazione e così come accertati da questa Corte con la decisione n.7 del 31/10/2020, le cui motivazioni sul punto devono intendersi qui richiamate.

- Gli stessi rivestono carattere di estrema gravità anche per la loro intrinseca risonanza in ambito FIPAV e per il grave pregiudizio che quest'ultima ha subito, sia economicamente sia in relazione al mancato rispetto della normativa contabile e di bilancio, oltre che di quella federale. Si aggiunga che i reclamanti vantano

una lunga militanza all'interno della FIPAV, circostanza che sicuramente aggrava i comportamenti e le azioni dagli stessi assunti.

- Così come statuito dal Collegio di Garanzia, dunque, non resta che determinare l'entità delle sanzioni da infliggere ai Sig.ri Franco BRASILI, Flavio PATRIZI, Lorenzo GIACOBBI, Stefania MARINI e Giorgio BARBANERA, adeguatamente motivando in ordine sia alla relativa entità sia all'eventuale applicazione, ovvero esclusione, delle circostanze aggravanti.

- Nella determinazione delle sanzioni non si può non tener conto della personalità dei reclamanti e del ruolo di particolare responsabilità dagli stessi ricoperto all'interno della FIPAV, vale a dire quello di Presidente e di Consiglieri del Comitato Regionale FIPAV Marche: tale circostanza determina, di per se', un aggravamento delle sanzioni, così come previsto dall'art. 101, comma 3 Reg. Giur., in considerazione dell'accertata violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché degli Artt. 1, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV–Strutture Territoriali e degli artt. 1, 2, 8 e 9 Reg. gare e norme generali di indizione campionati di categoria.

- A giudizio di questa Corte, poi, il tenore della condotta e della volontà dei reclamanti è stato comune e non sono stati ravvisati elementi di differenziazione che possano condurre ad una diversificazione dell'entità delle sanzioni da irrogarsi a ciascuno di loro, nel rispetto del dettato dell'art. 106, comma 3 Reg. Giur.

- A differenza di altri soggetti, la cui condotta ed il cui conseguente provvedimento sanzionatorio rivestono ormai forma di cosa giudicata, gli odierni reclamanti hanno tutti concordemente concorso a porre in essere i fatti loro contestati, così come descritti nei capi d'incolpazione, senza mostrare esitazione, perplessità o dubbi rispetto alla regolarità delle decisioni assunte e dei fatti posti in essere.
- Occorre, infine, considerare che proprio i fatti descritti al capo A) dell'incolpazione costituiscono quelli di maggior rilevanza disciplinare, in considerazione anche della negativa ricaduta che gli stessi hanno determinato sulla Federazione Nazionale Pallavolo.
- Per quanto concerne la determinazione della sanzione e la valutazione degli elementi circostanziali, fermo restando quanto previsto dall'art.101 del Reg. Giur, si ritiene di dover tenere conto della gravità delle condotte sopra evidenziate e di applicare l'aggravante prevista dall'art. 102, lett. a) Reg. Giur.
- Come detto, la personalità dei reclamanti ed il ruolo di particolare responsabilità dagli stessi ricoperto all'interno della FIPAV, vale a dire quello di Presidente e di Consiglieri del Comitato Regionale FIPAV Marche, hanno fatto sì che i loro comportamenti avessero forte risonanza in ambito FIPAV, con notevole danno all'immagine della FIPAV stessa e con grave disvalore in relazione all'ordinamento federale.
- A ciò si aggiunga il grave pregiudizio che la Fipav ha subito, sia economicamente, sia in relazione al mancato rispetto della normativa contabile e di bilancio, oltre che di quella federale.

- Ai sensi dell'art. 106 comma 2 Reg. Giur. si ritiene che tale circostanza sia stata a conoscenza dei reclamanti o, comunque, sia stata ignorata con grave colpa degli stessi, stante il loro ruolo dirigenziale e la lunga militanza ed esperienza maturata all'interno della FIPAV.
- Le risultanze istruttorie non hanno, invece, evidenziato, a parere di questa Corte, elementi tali da consentire l'applicazione delle altre aggravanti contestate e precisamente quelle di cui alle lettere C) e J) dell'art.102 Reg. Giur., né di circostanze attenuanti.

P.Q.M.

alla luce della parte motiva di cui sopra, stante la gravità degli addebiti contestati ed accertati, in applicazione dell'art. 101 comma 3 Reg. Giur. e ritenuta sussistente soltanto la circostanza aggravante prevista dall'art. 102, lett. a) Reg. Giur., la Corte Federale d'Appello determina ed applica, nei confronti dei Sig.ri BRASILI Franco, PATRIZI Flavio, GIACOBBI Lorenzo, MARINI Stefania e BARBANERA Giorgio, la sanzione, per ciascuno di loro, della sospensione da ogni attività federale per mesi 15 (quindici).

F.to Il Presidente f.f.

Avv. Giuseppe Bianco

Affisso il 3 Settembre 2021